



COMUNE DI PREDAPPIO

AREA LAVORI PUBBLICI

ORDINANZA DEL SINDACO N. 23 del 04/05/2021

OGGETTO:

ORDINANZA PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE DELL'INFEZIONE DA VIRUS WEST NILE ATTRAVERSO IL CONTRASTO AL VETTORE ZANZARA COMUNE (CULEX PIPIENS) IN AREE PERIODICAMENTE ALLAGATE.

IL SINDACO

Rilevato che in Italia, negli ultimi anni sono stati accertati numerosi casi umani autoctoni di malattia neuroinvasiva da virus West Nile e che anche nel territorio della provincia di Forlì-Cesena soprattutto negli ultimi anni si sono verificati casi umani di malattia neuroinvasiva da West Nile virus;

Rilevato, altresì, che il vettore del virus è la specie di zanzara *Culex pipiens* (Zanzara Comune) che si sviluppa sia in zone naturali che agricole che urbane sfruttando molteplici focolai larvali, parzialmente in associazione con la Zanzara Tigre;

Considerato che l'Amministrazione Comunale sta attuando un piano di lotta integrata contro la proliferazione delle zanzare, che comprende tra l'altro interventi larvicidi nei focolai larvali attivi rappresentati dalla tombinatura stradale e da fossati, canali, ecc. che si trovano alla periferia dei centri abitati;

Rilevato che le larve dei Culicidi si sviluppano prevalentemente in acque stagnanti, a lento deflusso ed in bacini suscettibili di frequenti variazioni del livello d'acqua;

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per ridurre la proliferazione delle zanzare *Culex pipiens*;

Ritenuto di dover estendere le azioni richieste ai cittadini per la lotta alla Zanzara Tigre anche ai focolai adatti allo sviluppo della Zanzara Comune in aree non urbane ed in particolare alle attività che danno origine a zone periodicamente allagate;

Ritenuto inoltre di stabilire l'efficacia temporale del provvedimento a partire dal 4 Maggio fino al 31 Ottobre 2021, riservandosi comunque ulteriori determinazioni in relazione alle condizioni meteo-climatiche;

- Visto il R.D. n. 1265 del 27/07/1934;
- Vista la L.R. n. 19 del 04/05/1982;
- Vista la L. n.- 833 del 23/12/1978;
- Visto il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;
- Visto il vigente Regolamento Comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria;
- Vista la comunicazione del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL della Romagna;
- Visto il Piano sorveglianza arbovirosi pubblicato annualmente dalla Regione Emilia-Romagna.

ORDINA

AI PROPRIETARI E/O GESTORI DI AREE SOGGETTE A SOMMERSIONI, QUALI AGRICOLTORI, CACCIATORI O COMUNQUE A CHI HA DISPONIBILITÀ DI:

- bacini per il deposito di acqua;
- scavi a scopo di estrazione di sabbia e/o argilla;

- aziende faunistico-venatorie;
- coltivazioni per la cui irrigazione si possa ricorrere alla tecnica della sommersione o scorrimento superficiale;
- maceri, valli e chiari da caccia;
- di eseguire nelle zone allagate periodiche verifiche della presenza di larve di zanzara ed eventualmente periodici interventi larvicidi secondo le indicazioni riportate nel paragrafo 2e del Piano Regionale di Sorveglianza e controllo delle Arbovirosi approvato con Deliberazione G.R. n. 552/2001.
- si provvedere a comunicare preventivamente al Comune l'avvio delle operazioni di allargamento.

DISPONE

- che alla vigilanza sul rispetto della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'applicazione delle sanzioni provvedono, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Municipale, l'Azienda USL della Romagna nonché ogni altro Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- che la documentazione comprovante l'effettuazione dei trattamenti antilarvali con indicazione della data di esecuzione, del tipo di prodotto e della quantità utilizzata dovrà essere conservata a disposizione degli organi di vigilanza di cui al precedente punto;
- che l'efficacia temporale del presente provvedimento decorre dal **5 MAGGIO fino al 31 OTTOBRE 2021** riservandosi ulteriori determinazioni in relazione all'andamento delle condizioni meteo-climatiche.

il Sindaco

Roberto Canali

Documento sottoscritto digitalmente